

**COMUNE DI SUELLI**

Provincia di Cagliari

**Deliberazione del Consiglio Comunale****N. 36****OGGETTO: Modifica al regolamento TOSAP**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 19:30 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Alessio	CONSIGLIERE	X	
Cuccu Gianni	CONSIGLIERE	X	
Garau Fausto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Lecis Alessandra	CONSIGLIERE		X
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Pisano Moreno	CONSIGLIERE	X	
Sirigu Giorgio	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Van Hamond Margaretha	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		12	1

e con la partecipazione del Segretario Comunale Frau Adalgisa

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.gs 15.11.1993 n. 507;

Vista la delibera n. 60 del 29.12.2000 con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione e Spazi ed Aree Pubbliche;

Richiamata la delibera n. 1 del 29.01.2007 con la quale si è provveduto alla variazione del regolamento TOSAP;

Sentite le richieste degli occupanti il suolo pubblico in occasione del mercato comunale sulla possibilità di poter effettuare, in caso di occupazione giornaliera, il pagamento della tassa anche tramite riscossione diretta;

Ritenuto che il pagamento della tassa in oggetto, limitatamente alle occupazioni temporanee in occasione del mercato comunale o in occasione di fiere e sagre (limitatamente alle ultime due tipologie qualora non sia possibile il versamento tramite c/c postale) potrebbe essere effettuato anche in contanti ad incaricato dal Comune con apposita nomina di agente contabile;

Ritenuto dover favorire comunque e incentivare le occupazioni temporanee superiori a quelle giornaliere con versamento effettuato in unica soluzione a richiesta in rate trimestrali anticipate con un ulteriore abbattimento del 10% della tassa;

Considerato che con le suddette modalità di nuova riscossione e favorendo la possibilità di detassare i commercianti ambulanti convenzionati, si prevede comunque un incremento delle entrate;

Ritenuto conseguentemente di dover apportare le necessarie modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche;

Per quanto premesso, visto e considerato, **con votazione palese unanime**

## D E L I B E R A

1)Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:

All' art. 24 viene inserito il seguente co. 4

**il pagamento della tassa, limitatamente alle occupazioni temporanee di durata superiore al mese, in occasione del mercato comunale settimanale, qualora venga versato tramite c/c postale è ridotto di ulteriori 10%;**

All' art. 28 viene inserito il seguente co.4

**Il pagamento della tassa, limitatamente alle occupazioni temporanee in occasione del mercato comunale o in occasione di fiere e sagre (limitatamente alle ultime due tipologie qualora non sia possibile il versamento tramite c/c postale) può essere effettuato anche in contanti ad incaricato dal Comune con apposita nomina di agente contabile. Per tutte le operazioni di riscossione diretta sia per strada che nel mercato fiere e sagre dovrà esser**

**rilasciata quietanza tratta da apposito bollettario di riscossione, preventivamente numerato e vidimato, dal competente ufficio comunale. Tale bollettario dovrà essere conforme alle disposizioni di legge.**

2)Di dare atto che il regolamento modificato allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale consta di 32 articoli.

Delibera n. 36 del 28/11/2013

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.TO MASSIMILIANO GARAU**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ADALGISA FRAU**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 36**

**OGGETTO: Modifica al regolamento TOSAP**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE  
F.TO FRAU ANDREINA

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

-

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.TO SIMONA PIRAS

Li, 02/12/2013

Copia conforme all' originale in carta semplice, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADALGISA FRAU

Li 02/12/2013

**COMUNE DI SUELLI**  
**Provincia Cagliari**

---

**REGOLAMENTO TOSAP**  
**(TASSA OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE)**

Approvato con C.C. n. 1 del 29.01.2007

Modificato con n. 36 del 28.11.2013

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina i criteri di applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche e le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, all'Amministrazione Comunale .
2. Ogni domanda deve contenere le generalità' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni effettuate in occasione del mercato comunale, i soggetti interessati possono presentare apposita richiesta di utilizzo periodico degli spazi all'uopo dedicati, di durata non inferiore all'anno, redattasi su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali.

### **Art. 3**

#### **Denuncie**

##### 1. occupazioni permanenti:

a) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

b) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

##### 2. occupazioni temporanee:

a) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno tre giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

b) Per le occupazioni in occasione di mercati comunali l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione.

I soggetti di cui sopra dovranno presentare presso gli uffici comunali od all'incaricato della vigilanza l'attestazione di avvenuto versamento.

### **Art. 4**

#### **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di venti minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

### **Art. 5**

#### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dai competenti uffici comunali sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima .

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Le concessioni rilasciate a seguito di apposita richiesta prevista all'art. 2 comma 7 del presente regolamento sono rilasciate dal Sindaco sentiti gli uffici competenti, in materia di requisiti necessari all'esercizio del commercio e di disponibilità degli spazi richiesti, previo pagamento della relativa tassa entro 60 giorni dalla loro presentazione.

## **Art. 6**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione via fax o con telegramma alla Polizia Municipale assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e ponendo in essere tutti quegli accorgimenti atti a evitare disagio o pericolo per gli utenti della strada, compresa una adeguata segnaletica nel rispetto delle norme sancite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

## **Art. 7**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## **Art. 8**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei due giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 9**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## **Art. 10**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **Art. 11**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili il termine di tre giorni per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **Art. 12**

### **Costruzione gallerie sotterranee**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5<sup>a</sup> classe
2. Ai sensi dell'art. 18 L. 23 dicembre 1999 n. 488 questo Comune appartiene alla prima classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

#### **Art. 14**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie.

Classificazione strade urbane ai fini degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

a) Strade di 1<sup>a</sup> categoria:

-Senorbi-Mandas (S.S.128 Km. 1,25)

-Via G. Modena (Suelli-Siurgus)

-Via Selegas (Suelli-Selegas)

-Largo Montegranatico

-Piazza Garibaldi

b) Strade di 2<sup>a</sup> categoria:

-Tutte le restanti strade e piazze del Centro abitato.

Strade di 1<sup>a</sup> categoria Km. 2,000 28,57 del totale

Strade di 2<sup>a</sup> categoria Km. 5,000 71,43 del totale

#### **Art. 15**

##### **Tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 70 per cento;

## **Art. 16**

### **Soggetti passivi**

1. La tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **Art. 17**

### **Durata dell'occupazione**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 18**

### **Criterio di applicazione della tassa**

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Art. 19**

### **Misura dello spazio occupato**

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

## **Art. 20**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## Art. 21

### Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
  - 1) fino a 12 ore: riduzione del .30 per cento;
  - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

## Art. 22

### Determinazione della tassa per occupazioni permanenti da parte delle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle ad essi strumentali.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di £. 1500 ed in ogni caso non può essere inferiore a £. 1.000.000.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa.

## Art. 23

### Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo
2. superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 30 per cento se in seconda categoria.

## Art. 24

### Riduzione tassa temporanea

1. Per le occupazioni con tende e simili. La tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
2. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. Del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
4. **il pagamento della tassa, limitatamente alle occupazioni temporanee di durata superiore al mese, in occasione del mercato comunale settimanale, qualora venga versato tramite c/c postale è ridotto di ulteriori 10%;**

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in seconda categoria mentre si applicano le tariffe ordinarie nella prima categoria;
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
8. Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate la tariffa è ridotta nella misura del 30 per cento.

## **Art. 25**

### **Esenzione della tassa.**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le seguenti occupazioni:
  - Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  - Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
  - Commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
  - Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia Urbana;
  - Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

## **Art. 26**

### **Esclusione dalla tassa**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al Demanio statale.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## Art. 27

### Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni stabilite dai decreti legislativi 19 dicembre 1997 n. 471/472/473.

Chiunque occupi la sede stradale senza titolo o in eccedenza alla superficie concessa oppure non rispetti le prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o gli altri obblighi imposti al concessionario è soggetto alle sanzioni previste dal nuovo codice della strada.

## Art. 28

### Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno dal rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune con arrotondamento al mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. **Il pagamento della tassa, limitatamente alle occupazioni temporanee in occasione del mercato comunale o in occasione di fiere e sagre (limitatamente alle ultime due tipologie qualora non sia possibile il versamento tramite c/c postale) può essere effettuato anche in contanti ad incarico dal Comune con apposita nomina di agente contabile. Per tutte le operazioni di riscossione diretta sia per strada che nel mercato fiere e sagre dovrà essere rilasciata quietanza tratta da apposito bollettario di riscossione, preventivamente numerato e vidimato, dal competente ufficio comunale. Tale bollettario dovrà essere conforme alle disposizioni di legge.**
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 2 comma 7 e articolo 5 comma 6 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato in unica soluzione prima del rilascio della concessione o a richiesta in rate trimestrali anticipate. Il mancato utilizzo degli spazi richiesti dovuto a cause non dipendenti dall'Ente non esonera dal pagamento e non dà diritto ad alcun rimborso.

## Art. 29

### Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## Art. 30

### Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo in unica soluzione.

## Art. 31

### Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile della tassa deve essere individuato fra il personale di qualifica più elevata assegnato al servizio.
2. Il funzionario designato svolge le funzioni relative alla tassazione delle occupazioni di cui al presente regolamento in termini di esame delle richieste, verifiche di pagamento, emissione avvisi di accertamento, emissione ruoli coattivi, disposizione di rimborsi ed ogni altro adempimento legato alla gestione della tassa.

## **Art. 32**

### **Norme finali**

1. Viene abrogato il precedente regolamento comunale sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 1 del 29.01.2007.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.L.gs 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.